

# LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE PROCEDURE DI FRONTIERA

*Versione aggiornata a dicembre 2025*



In collaborazione con



Anno 2025





# LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE PROCEDURE DI FRONTIERA

*Versione aggiornata a dicembre 2025*



In collaborazione con



Anno 2025

**Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo**



# LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE PROCEDURE DI FRONTIERA

## INDICE

✓ <b>Introduzione</b> .....	<b>7</b>
✓ <b>Le procedure accelerate di frontiera</b> .....	
1. Procedure accelerate e procedure accelerate di frontiera.....	<b>8</b>
2. Procedure accelerate di frontiera .....	<b>13</b>
3. Procedure accelerate di frontiera e trattenimento.....	<b>15</b>
✓ <b>Info-grafiche:</b>	
A. Info-grafica procedura accelerata di frontiera – fase amministrativa .....	<b>17</b>
B. Info-grafica procedura accelerata di frontiera – fase giudiziaria .....	<b>18</b>
C. Info-grafica procedura accelerata di frontiera – sintesi tempistiche.....	<b>20</b>
✓ <b>Allegato 1</b>	
Informativa procedure accelerate di frontiera .....	<b>22</b>



## INTRODUZIONE

*Il diritto della protezione internazionale è materia che risulta ostica ai più, pur se di stringente attualità. Nell'ambito di questa materia, ancora più ostica è la disciplina del diritto procedimentale, ovvero delle norme che regolano la fase amministrativa del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.*

*Proprio per questo motivo, abbiamo ritenuto di redigere apposite Linee guida di carattere operativo relative ad una tematica di particolare attualità: le procedure accelerate di frontiera e le procedure da remoto.*

*Si tratta di due temi distinti, ma con significative convergenze.*

*Le procedure accelerate di frontiera, infatti sono una specifica forma di procedura, distinta da quella ordinaria, da quella prioritaria e dalle procedure accelerate; il riferimento chiarificatore sulla struttura procedimentale in materia è dato dagli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.*

*Le procedure da remoto, invece, non costituiscono un'autonoma tipologia procedimentale, ma rappresentano una metodologia tecnica per la conduzione dell'audizione del richiedente. Qui, il riferimento normativo si rinviene nell'articolo 12, comma 1, del già richiamato decreto legislativo n. 25 del 2008.*

*Tuttavia, atteso che le procedure alla frontiera si svolgono normalmente in luoghi, per l'appunto, di frontiera e quindi distanti dalle sedi delle Commissioni territoriali, esse possono essere svolte utilmente anche con collegamenti da remoto.*

*Le Linee guida che seguono sono dirette essenzialmente agli operatori della pubblica amministrazione che devono porre in essere le operazioni necessarie allo sviluppo effettivo delle procedure in discorso. Peraltro, proprio allo scopo di chiarire i concetti fondamentali, esse si aprono con una chiara e semplice illustrazione delle tipologie procedimentali in esame.*

*Di seguito, il documento illustra, anche mediante info-grafiche riassuntive, i diversi passaggi procedurali, le accortezze di carattere tecnico da porre in essere e si conclude con materiali di uso pratico.*

*Comunque la si pensi, procedure alla frontiera e da remoto saranno tra i temi centrali dello sviluppo della pratica amministrativa e giurisdizionale in materia di protezione internazionale nei prossimi anni.*

*Con le presenti Linee guida, redatte con il prezioso contributo di UNHCR e EUAA, che ringrazio per la costante e fruttuosa collaborazione, pensiamo di poter dare uno strumento di ausilio concreto a quanti saranno impegnati sul campo su questi temi.*

Fabrizio Gallo

# 1. Procedure accelerate e procedure accelerate di frontiera

Nell'ordinamento nazionale, le procedure accelerate, in recepimento della Direttiva n. 32/2013 (c.d. "Direttiva procedure") sono previste dall'art. 28-bis - rubricato "procedure accelerate" - del d.lgs. n. 25/2008, che comprende tanto le procedure accelerate tout court quanto le procedure accelerate di frontiera.

Queste procedure si distinguono dalla procedura ordinaria essenzialmente **per i termini più brevi** entro i quali le Commissioni territoriali (di seguito anche Ct) sono chiamate a decidere la domanda e per le diverse previsioni relative all'esercizio del **diritto al ricorso giurisdizionale** avverso la decisione della Commissione (termini più brevi per la presentazione del ricorso avverso l'eventuale decisione negativa e deroga alla garanzia della sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento).

L'articolo 28-bis **elenca tassativamente i casi** nei quali è possibile applicare una delle diverse "tipologie" di procedure accelerate e i presupposti per lo svolgimento della procedura alla frontiera, indicando di volta in volta **i termini** (5, 9 o 7 giorni) entro i quali la domanda deve essere esaminata.

**Lo stesso articolo** (art. 28-bis, c. 6) **stabilisce che, in ogni caso, sono esentati da tutte le procedure accelerate**

- **i minori non accompagnati e**
- **gli altri richiedenti "portatori di esigenze particolari" di cui all'art. 17 del d.lgs. 142/2015, ossia le persone vulnerabili, tra le quali rientrano i minori, i disabili, gli anziani, le donne con priorità per quelle in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre for-**

me gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

Al **Presidente** della Commissione (o Sezione) territoriale è affidato il compito di svolgere **l'esame preliminare della domanda - una volta registrata con il mod. C3 - e stabilire quale sia la procedura applicabile** al caso di specie (ordinaria o accelerata e, tra queste ultime, quale). Se dispone l'applicazione di una procedura accelerata, il Presidente deve darne tempestiva informazione al richiedente, redigendo un **atto di determina** (art. 28, c.1, d.lgs. 25/2008) e fissando la data di audizione.

Anche qualora sia disposta l'applicazione di una procedura accelerata o accelerata di frontiera, è possibile disporre, in ogni fase del procedimento, il **"passaggio" in procedura ordinaria**. Andrà disposta, in particolare, **la prosecuzione del procedimento in procedura ordinaria** ogni qual volta, nel corso della procedura davanti alla Commissione, vengano meno le condizioni previste o emergano cause di esenzione dalle procedure accelerate (es. emersione di vulnerabilità in fase di audizione), siano stati superati i termini previsti per la definizione della procedura accelerata applicata o si rilevi la necessità di superarli per assicurare un **esame adeguato e completo della domanda** (es. necessità di approfondimenti istruttori).

In ogni caso, **nel provvedimento di decisione va sempre inserita l'indicazione della procedura applicata al caso di specie**, dato che, come detto, da tale procedura dipende il regime applicabile per la fase giurisdizionale. Come anticipato, nel contesto delle procedure accelerate **i termini** per la definizione della domanda possono essere diversi a

seconda del verificarsi delle seguenti ipotesi:

### **Procedura accelerata da svolgere in 5 giorni**

*casi previsti dall'art. 28-bis, c. 1, d.lgs. 25/2008*

- Esame sull'ammissibilità della domanda reiterata;
- Richiedente sottoposto a procedimento penale per alcuni gravi reati che comportano il diniego dello status di rifugiato e l'esclusione della protezione sussidiaria e soggetto a trattenimento (v. ipotesi dettagliate nell'infografica che segue), o richiedente condannato anche in via non definitiva per i predetti reati.

### **Procedura accelerata da svolgere in 7 + 2 giorni**

*casi previsti dall'art. 28-bis c. 2, d.lgs. 25/2008*

- Richiedente **trattenuto** in hotspot, strutture analoghe o CPR;
- Richiedente che presenta la domanda **direttamente in frontiera o nelle zone di transito** dopo essere stato fermato per aver **eluso o tentato di eludere i relativi controlli**;
- Domanda presentata **direttamente alla frontiera o nelle zone di transito** da un richiedente proveniente da un **Paese di origine sicuro**;
- Richiedente proveniente da un **Paese di origine sicuro**;
- Domanda **manifestamente infondata**;
- Richiedente che presenta la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, **al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione** di un provvedimento di espulsione o respingimento;
- Richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso nel Paese.

### **Procedura accelerata di frontiera da svolgere in 7 giorni**

*casi previsti dall'art. 28-bis, c. 1, 2 e 2 bis d.lgs. 25/2008*

Nei casi in cui sussista una delle condizioni per applicare una delle procedure accelerate fin qui indicate (art. 28-bis, cc 1 o 2), se la domanda è stata presentata in una delle aree di frontiera o di transito del nostro Paese - indicate con decreto del Ministro dell'Interno - la procedura accelerata **può essere svolta direttamente in queste zone. In tali casi, la procedura è definita "procedura accelerata di frontiera"** e la Commissione è chiamata a definire il procedimento **entro 7 giorni** dalla ricezione della domanda (art. 28-bis, c. 2-bis).

Il **D.M. 5 agosto 2019** indica in particolare:

- **quali sono le zone di frontiera e transito** ove è possibile svolgere la procedura accelerata di frontiera
- **quali sono le Commissioni e Sezioni territoriali c.d. "di frontiera"**, ossia i collegi competenti per l'esame delle domande da trattare in procedura accelerata di frontiera.

L'art. 6 bis del **d.lgs. 142/2015**, inoltre, prevede la possibilità che, in determinate circostanze, il richiedente la cui domanda è esaminata in una **procedura accelerata di frontiera possa essere trattenuto** durante lo svolgimento della procedura, al fine di accertare il suo diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Il trattenimento può essere disposto **dal Questore** in quei casi in cui il richiedente **non** ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità **né** ha prestato idonea garanzia finanziaria, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze (D.M. 10 maggio 2024) e nelle more del perfezionamento della procedura relativa alla prestazione della garanzia.

## Le procedure accelerate in 5 giorni

Art. 28-bis, c. 1, d.lgs. n. 25/2008

Nei seguenti casi:

- Il richiedente è sottoposto a **procedimento penale per alcuni gravi reati** che comportano il diniego dello status di rifugiato e l'esclusione della protezione sussidiaria (tra i quali i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale) e ricorre una delle condizioni previste dall'art. 6, let. a), b) e c), del d.lgs. n. 142/2015 (*per i casi di trattenimento v. il box a pagina 12*),

**oppure**

- Il richiedente risulta **condannato anche in via non definitiva per gli stessi gravi reati** che comportano il diniego dello status di rifugiato e l'esclusione della protezione sussidiaria



**5  
giorni**

**Entro 5 giorni dalla formalizzazione della domanda la Commissione svolge:**

- esame preliminare e determina della procedura
- audizione
- decisione collegiale
- caricamento della decisione in SUA
- firma e invio della decisione per la notifica

Se la domanda è stata presentata in frontiera o nelle zone di transito e il relativo esame è svolto negli stessi luoghi da una Commissione o una Sezione di frontiera, i termini per l'esame e la decisione sono di 7 giorni complessivi (v. pag. 13).

Nel seguente caso:

- Esame sull'**ammissibilità della domanda reiterata**<sup>1</sup>:

**5  
giorni**

**Entro 5 giorni dalla formalizzazione della domanda la Commissione svolge:**

- Esame preliminare di ammissibilità
  - Eventuale audizione
- decisione collegiale
- in caso di decisione di inammissibilità, caricamento della decisione in SUA
- firma e invio della decisione per la notifica

<sup>1</sup> Il box che segue non descrive gli step procedurali successivi alla decisione di ammissibilità sulla domanda reiterata.

## Le procedure accelerate in 7+2 giorni

Art. 28-bis, c. 2, d.lgs. n. 25/2008

7+2  
giorni

### Entro 7 giorni:

- esame preliminare e determina della procedura
- audizione

### Entro i 2 giorni successivi:

- decisione collegiale
- caricamento della decisione in SUA
- firma e invio della decisione per la notifica

Richiedente **trattenuto** in punti di crisi (hot-spot), strutture analoghe o CPR quando l'ipotesi non rientra nei casi di cui all'articolo 28bis, comma 1 lett. b), che comportano l'applicazione della procedura accelerata in 5 giorni.

Richiedente che presenta la domanda direttamente in frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli.

Domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dallo straniero proveniente da Paese di origine sicuro.

Richiedente proveniente **da un Paese di origine sicuro (SCO)**.

Richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, **al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento**.

Richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda, senza giustificato motivo, **oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso** nel Paese.

Domanda **manifestamente infondata**.

La domanda è considerata manifestamente infondata nei seguenti casi (**art. 28-ter d.lgs. n. 25/2008**):

- richiedente che ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per la protezione internazionale;
- richiedente proveniente da Paese di origine sicuro;
- richiedente che ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o false;
- richiedente che ha indotto in errore le Autorità presentando informazioni o documenti falsi o ha omesso informazioni o documenti su identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente oppure ha dolosamente distrutto o fatto sparire documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;
- richiedente che è entrato o ha prolungato il soggiorno illegalmente, non presentando domanda tempestivamente, senza giustificato motivo;
- richiedente che rifiuta di sottoporsi a rilievo fotodattiloscopico;
- richiedente trattenuto nei casi previsti dall'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (*per i casi di trattenimento vedi il box a pag. 12*).

Se la domanda è stata presentata in frontiera o nelle zone di transito e il relativo esame è svolto negli stessi luoghi da una Commissione o Sezione di frontiera, i termini per l'esame e la decisione sono di 7 giorni complessivi (v. pag. 13).

<b>IPOTESI DI TRATTENIMENTO</b>	
<b>Art. 6 co. 2 let. a)</b> <b>d.lgs.142/2015</b>	<b>1.</b> Richiedente che ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini (art. 1 (F) Conv. di Ginevra 1951 – art. 16, c. 1 let. a) dlgs n. 251/07);
	<b>2.</b> Richiedente che ha commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di essere ammesso come rifugiato (Art.1 (F) Conv. 1951);
	<b>3.</b> Richiedente che si è reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite (art.1 (F) Conv. 1951 - art. 16, c. 1, let. c) d.lgs. n. 251/07);
	<b>4.</b> Sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato (art. 12, c. 1, let. b) e art. 16, c. 1, let. d) d.lgs. n. 251/07);
	<b>5.</b> Richiedente che costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica essendo stato condannato con sentenza definitiva per alcuni gravi reati che comportano il diniego dello status di rifugiato e l'esclusione della protezione sussidiaria (artt. 12, c. 1, lett. c) e 16, c. 1, let. d-bis) d.lgs. n. 251/07);
	<b>6.</b> Richiedente che abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave (art. 16, c. 1, let. b) d.lgs. n. 251/07);
<b>Art. 6 co. 2 let. b)</b> <b>d.lgs. 142/2015</b>	<b>7.</b> Destinatario di espulsione amministrativa per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o perché appartenente a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del d.lgs. n. 159/2011 (art. 13, c. 1 e c. 2, let. c), T.U.I.);
	<b>8.</b> Destinatario di espulsione amministrativa per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, c. 1, D.L. 144/2005 conv. con mod. nella L. n. 155/2005);
<b>Art. 6 co. 2 let. c)</b> <b>d.lgs. 142/2015</b>	<b>9.</b> Richiedente che costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
<b>Art. 6 co. 3)</b> <b>d.lgs. 142/2015</b>	<b>10.</b> Richiedente trattenuto in CPR in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione che ha presentato una domanda ritenuta strumentale, ossia al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di tale provvedimento. La disposizione si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito.

## 2. Le procedure accelerate di frontiera

7  
giorni

Entro **sette giorni dalla formalizzazione** della domanda:

- esame preliminare della domanda e determina della procedura
- audizione
- decisione collegiale
- caricamento della decisione in SUA
- firma e invio per la notifica

In tutti i casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28 bis, quando la domanda è stata presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito


la procedura **può** essere svolta

- ✓ direttamente **nelle seguenti zone di frontiera o di transito**: Trieste, Gorizia, Crotona, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Trapani, Agrigento, città metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna
- ✓ **dalle Commissioni e Sezioni territoriali ivi indicate come competenti** (v. Decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.2019).



## Flowchart

### Presupposti per l'applicazione della procedura accelerata o accelerata di frontiera



## 3. Procedure accelerate di frontiera e trattenimento

Artt. 6 e 6-bis del d.lgs. 142 del 2015 e D.M. 10.5.24

Nei casi di applicazione della procedura accelerata di frontiera, il richiedente asilo può essere trattenuto con provvedimento del Questore al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato italiano.

Il trattenimento può essere disposto  
QUANDO il richiedente:

**NON** ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;

OPPURE, qualora privo della documentazione di cui al punto sopra, **NON** ha prestato idonea garanzia finanziaria, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze.

È inoltre possibile che il richiedente sia trattenuto **nelle more del perfezionamento** della procedura concernente la garanzia finanziaria.

Il trattenimento può avvenire nei punti di crisi (hotspot), in strutture analoghe destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, anche nei CPR.

La procedura di convalida del  
trattenimento

(art. 6, c. 5 d.lgs. 142/2015)

Il Questore trasmette il provvedimento di trattenimento alla Corte di Appello competente, **entro 48 ore** dalla sua adozione.

La Corte di Appello decide sulla convalida del trattenimento entro **le 48 ore successive**.

L'udienza per la convalida avviene, ove possibile, con modalità da remoto.

**La decisione del giudice della convalida è impugnabile per Cassazione.**

In caso di **accoglimento della domanda** di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, o in caso di **riconoscimento di una forma di protezione complementare**, il trattenimento del richiedente asilo ha termine (art. 6-bis, co. 1 D. Lgs. 142/2015) e al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno corrispondente alla protezione accordata.

Le determinazioni riguardanti l'eventuale trattenimento del richiedente **non** incidono sull'applicazione della procedura accelerata alla frontiera da parte della Commissione:

Le disposizioni attualmente vigenti (v. art. 6-bis, c.2-bis d.lgs. 142 del 2015), infatti, prevedono che **al richiedente che non è trattenuto, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 28-bis del d.lgs. n. 25/08, si applica comunque la procedura alla frontiera** - e, dunque, il termine di **7 giorni** per la definizione della domanda da parte della Commissione territoriale e, in caso di ricorso, la specifica disciplina prevista dall'articolo **35-ter** dello stesso decreto legislativo.

In ogni caso, **al richiedente trattenuto si applicano tutte le garanzie procedurali previste dall'ordinamento vigente a tutela delle persone in stato di privazione della libertà personale** (ad esempio, diritto alla salute, diritto alla difesa, diritto alla comunicazione con familiari e con organizzazioni per la tutela dei diritti dei rifugiati e accesso alle informazioni).


Il richiedente **non può essere trattenuto**, nell'ambito di una procedura di frontiera, per un periodo superiore a **quattro settimane** (art. 6-bis co. 3 d.lgs. n. 142/2015).

## Infografiche

# A. Infografica procedura accelerata di frontiera

## Fase amministrativa

Art. 28-bis, c.1, 2, 2-bis) e art. 32, c. 4-bis d.lgs. n. 25 del 2008



## B. Infografica procedura accelerata di frontiera Fase giudiziaria

Artt. 35-bis e 35-ter d.lgs. n. 25/2008

**Se la Commissione adotta una decisione negativa, il richiedente può proporre ricorso entro 7 giorni**, dalla data di notificazione del provvedimento, alla Sezione Specializzata del Tribunale ordinario territorialmente competente.

Questo termine **prescinde dall'eventuale trattenimento o applicazione di una misura alternativa al trattenimento**: il ricorso va proposto entro **7 giorni** dalla notifica della decisione in ogni caso, anche quando il richiedente non si trova in trattenimento né è soggetto a misura alternativa e viceversa.

**La presentazione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento.**



**L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.**



**Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione o Sezione territoriale e trasmesso al Pubblico Ministero.**



**Entro 2 giorni** dalla notifica del ricorso

**la Commissione deve trasmettere i seguenti documenti:**

- verbale di audizione (o il verbale di trascrizione della videoregistrazione)
- copia della domanda di prot. internazionale
- copia di tutta la documentazione acquisita nel procedimento.

**la Commissione può depositare note difensive.**

**il Pubblico Ministero può depositare note difensive.**



**Entro i successivi 5 giorni**, il Tribunale in composizione monocratica **decide sull'istanza di sospensione con decreto motivato.**



La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ma **fino alla decisione del giudice sulla istanza di sospensione, il richiedente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto** (art. 35-ter, c. 3).



**Proseguimento del giudizio di merito:**  
decisione con decreto del Tribunale in composizione collegiale (art. 35-bis, c. 7 e ss.).




Considerata la brevità dei termini previsti, **la Commissione presta particolare attenzione alla parte di informativa relativa ai termini per il ricorso e al diritto di essere assistito da un legale di fiducia, anche a spese dello Stato.**

## C. Infografica procedura accelerata di frontiera

### Sintesi tempistiche

#### Formalizzazione della domanda



**Termine massimo in caso di trattenimento: 28 giorni**

# Allegati

# Allegato 1.

## Informativa pre-audizione per i richiedenti in procedura accelerata di frontiera

### FUNZIONE ED IMPIEGO

Questo documento contiene le informazioni specifiche che ogni richiedente protezione internazionale deve ricevere **prima** dell'inizio dell'audizione, in adempimento dell'obbligo informativo previsto dalla normativa, **nel caso di applicazione della procedura accelerata di frontiera, in aggiunta alle altre informazioni contenute nell'informativa generale.**

Quella che segue è dunque una versione integrata dell'informativa, comprensiva delle informazioni generali (in azzurro - analogamente contenute nelle linee guida n. 4) nonché di quelle specifiche da trasmettere ai richiedenti in procedura accelerata di frontiera (in grigio). Può quindi essere utilizzato come traccia dal funzionario della Commissione Territoriale che svolga l'audizione nel contesto di tali procedure.

**Qualora l'audizione si svolga** - in procedura di frontiera - **con modalità da remoto**, sarà necessario integrare l'informativa con le ulteriori informazioni specifiche sulle audizioni da remoto, contenute nelle relative linee guida.

È importante ricordare che tutti i punti indicati in informativa **devono essere comunicati al richiedente adattando il linguaggio e la complessità del discorso alle sue esigenze**, alla sua età, condizione psico-fisica, anche al fine di avviare un rapporto di fiducia tra il richiedente medesimo e il funzionario che svolgerà l'audizione.

**Il funzionario che svolgerà l'audizione verificherà che il richiedente abbia compreso** e che, in particolare, gli risultino chiari: i **ruoli** dei partecipanti all'intervista; il diritto alla **riservatezza**; le **fasi del colloquio**; il **valore della verbalizzazione**; la **possibilità di richiedere una intervista collegiale**, le **modalità del colloquio** e la tipologia di **procedura applicata**.

**L'utilizzo del tu o del lei può essere determinato, di volta in volta**, dal funzionario in base alle circostanze del caso, nonché a quelle linguistiche.

## Informativa pre-audizione per richiedenti in procedura accelerata di frontiera

### *Scopo e ruoli nel colloquio con la CT*

Gentile Signore/Signora, buongiorno. Oggi si trova nell'ufficio della Commissione Territoriale di \_\_\_\_\_. **Lo scopo di questa intervista** è capire i motivi per i quali ha lasciato il suo Paese e/o quelli per i quali oggi non può o non vuole tornare. Questo ci aiuterà a capire perché sta chiedendo protezione allo stato italiano.

In quale lingua o dialetto preferisce sostenere il colloquio?

Se parla il funzionario componente con compiti istruttori:

Molto piacere, **io sono** \_\_\_\_\_ (il funzionario fornisce il nome con cui lavora o le sue iniziali, e non è tenuto a fornire i suoi dati anagrafici, né alcuna altra informazione sulla sua vita) e sono un membro della Commissione.

**La Commissione è l'autorità** che ha il compito di decidere sulla Sua domanda di protezione internazionale.

Oltre a me la Commissione è **composta da altre 3 persone**. Oggi è qui per il colloquio personale: mi potrà spiegare tutta la Sua storia e ciò che teme nel caso in cui fosse costretto a tornare nel suo Paese. Successivamente, racconterò tutto quello di cui abbiamo parlato alle altre tre persone che compongono la Commissione. **Insieme decideremo sul suo caso.**

Se parla l'Expert EUAA:

Io mi chiamo \_\_\_\_\_ (l'Expert fornisce il nome con cui lavora o le sue iniziali, e non è tenuto a fornire i suoi dati anagrafici, né alcuna altra informazione sulla sua vita) e faccio parte del personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo. Il ruolo dell'Agenzia è quello di supportare la Commissione di \_\_\_\_\_, composta da 4 persone, nell'esame del caso, che sarà in ogni caso deciso solo dalla Commissione. Ora faremo insieme un colloquio che io trascriverò, poi saranno i quattro componenti della Commissione a decidere sul Suo caso. Io non faccio parte dei quattro componenti.

In ogni caso

**Con me c'è il Sig./Sig.ra** \_\_\_\_\_ (l'interprete fornisce il nome con cui lavora o le sue iniziali, e non è tenuto a fornire i suoi dati anagrafici, né alcuna altra informazione sulla sua vita), che è il nostro interprete.

**Capisce quello che le sta dicendo l'interprete?**

Può esprimersi bene nella lingua/dialetto \_\_\_\_\_? **L'interprete non fa parte della Commissione e non partecipa in alcun modo alla decisione sul caso.** Il suo ruolo è esclusivamente quello di facilitare la comunicazione tra me e lei.

### *Come si svolge l'audizione*

Il colloquio si articola in **tre fasi**.

**Nella prima**, le verrà chiesto come si sente e se è nelle condizioni di sostenere il colloquio. Si senta libero di esprimere con sincerità il suo stato d'animo. Verranno quindi raccolte informazioni di carattere generale, sulla sua situazione familiare, sul suo percorso di studi, sulle sue esperienze lavorative, sul suo credo religioso se ne ha uno o sulla sua eventuale attività politica.

**La seconda fase** è dedicata al racconto dei motivi che l'hanno portata a lasciare il Paese di origine e agli eventuali timori sui rischi che potrebbe correre in caso di ritorno.

**Nella terza fase** le saranno fatte delle domande per comprendere meglio quanto riferito.

Il colloquio si svolge in modo da consentirle di esprimere tutto ciò che ritiene importante per la sua domanda di protezione. Può sempre richiedere una pausa, se è stanco, nervoso, o se ha sete o fame.

### *Che cos'è il verbale*

Tutte le domande poste e le risposte fornite durante il colloquio vengono riportate in un documento chiamato **verbale**, che io scriverò durante l'audizione.

Il verbale e i documenti che potrà presentare sono molto importanti.

Siccome il verbale è in italiano, **l'interprete lo rileggerà per lei**, nella sua lingua.

Se ci sono errori o vuole precisare qualcosa, può chiedere correzioni.

Poi riceverà una **copia** di questo verbale e lo porterà con sé quando andrà via da qui.

Il verbale è un documento riservato. **Solo lei deciderà se farlo leggere ad altri, e a chi.**

### *OPPURE solo in caso di videoregistrazione*

Il colloquio sarà registrato in video. Tutto quello che viene detto sarà scritto parola per parola. Alla fine, sarà stampato un foglio con tutto quello che è stato detto. L'interprete leggerà questo foglio insieme a lei nella lingua scelta per l'intervista.

Quel foglio sarà firmato da chi la intervista o dal Presidente e anche dall'interprete. Lei dovrà firmare solo se ha qualcosa da correggere o aggiungere.

Il video del colloquio sarà tenuto dalla Commissione e non sarà mostrato a persone fuori dalla procedura.

Se non vuole essere registrato in video, può esprimere il suo dissenso e spiegare il motivo. La Commissione deciderà se accettare o meno la Sua richiesta.

Se si decide di non videoregistrare, comunque tutte le domande poste e le risposte fornite durante il colloquio verranno trascritte in un documento chiamato verbale.

Siccome il verbale è in italiano, l'interprete lo rileggerà per lei, nella sua lingua.

Se ci sono errori o vuole precisare qualcosa, può chiedere correzioni.

Poi riceverà una copia di questo verbale e lo porterà con sé quando andrà via da qui.

Il verbale è un documento riservato. Sarà solo lei a decidere se e a chi farlo leggere.

### *Chi adotta la decisione*

#### Se parla il funzionario componente con compiti istruttori:

Come le dicevo, la Commissione che deciderà il suo caso è composta da 4 persone. Dopo l'audizione, porterò il verbale (o la videoregistrazione e la trascrizione) e tutti i documenti a una riunione con altri tre componenti della Commissione, e **tutti e quattro insieme decideremo sulla sua richiesta**, tenendo conto anche delle informazioni aggiornate sul suo Paese di origine. **L'interprete non partecipa** alla riunione e non può sapere quale decisione prenderemo.

#### Se parla Expert EUAA:

Come le spiegavo, la Commissione che esaminerà la sua domanda è composta da quattro membri, dei quali io non faccio parte. Sarà questa Commissione a ricevere il verbale dell'audizione e tutta la documentazione che lei vorrà eventualmente fornire. In questo modo la Commissione potrà valutare con attenzione la Sua storia personale, tenendo conto anche delle informazioni aggiornate sul Suo Paese di origine, e prendere una decisione sulla Sua richiesta.

### *Esiti della procedura*

Dopo aver valutato la sua richiesta, la Commissione potrà decidere di:

- a) **Riconoscere lo status di rifugiato**, quando ritiene che lei abbia un timore fondato di essere perseguitato nel Suo Paese di origine e non possa ottenere protezione dalle autorità del Suo Paese. La persecuzione deve essere legata a uno di questi motivi: razza (ad esempio, colore della pella o etnia), religione (ad esempio, per i credo o riti praticati), nazionalità (ad esempio, lingua, cultura, origini etniche), opinione politica (ad esempio, per le idee o l'appartenenza a gruppi politici), o appartenenza a un gruppo sociale (ad esempio, orientamento sessuale, lavoro o stile di vita). Se una persona non ha cittadinanza di alcun Paese, si tiene conto del Paese dove ha vissuto abitualmente.
- b) **Riconoscere la protezione sussidiaria**, se nel Suo Paese rischia la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, torture, trattamenti disumani o degradanti oppure pericolo per la vita a causa di un conflitto armato, e non può ottenere protezione dalle autorità del Suo Paese. Se una persona non ha cittadinanza di alcun Paese, si tiene conto del Paese dove ha vissuto abitualmente.
- c) **Riconoscere la protezione speciale**, se tornando nel Suo Paese possono essere compromessi dei diritti fondamentali di cui lei gode in base a norme internazionali, o costituzionali dell'Italia.
- d) **Rilasciare un permesso per cure mediche**, se ha patologie particolarmente gravi e non potrebbe essere curato adeguatamente nel Suo Paese.
- e) **Rigettare la domanda di protezione internazionale**, se non ci sono bisogni di protezione internazionale né complementare. In alcuni casi, la domanda può essere rigettata per manifesta infondatezza.

In alcuni casi, comunque, la Commissione potrebbe infine **segnalare il Suo caso ad altre autorità** per valutare eventuali altre forme di protezione. È importante dire alla Commissione se ha subito abusi, se è stato trattato come schiavo o se si trova o si è trovato in passato in altre situazioni difficili per cui ha avuto bisogno di aiuto. È importante anche dire alla Commissione se lei si trova qui con un figlio/a e se lui/lei sta svolgendo un percorso scolastico in Italia, se ha necessità legate alla salute o alla crescita.

### *Facoltà di indicare preferenze su intervistatore e interprete*

In Commissione, spesso, si parla di eventi dolorosi, personali, intimi. È molto importante sentirsi liberi di comunicare. Quindi, per poter **comunicare in modo sereno**, le chiedo: **preferisce che ad intervistarla sia un funzionario uomo/una funzionaria donna** [a seconda di chi sta parlando]?

Può dire se c'è una questione di genere, o anche qualcos'altro, che la fa sentire a disagio **con l'interprete** qui presente. Cercheremo un sostituto.

Vorrei anche ricordarle che può chiedere **di fare il colloquio davanti a tutte e quattro** le persone del Collegio che deciderà, spiegando i motivi della sua richiesta. (*Nel caso sia invece il Presidente a disporre che il colloquio sia svolto da lui o dall'intero Collegio, il richiedente dovrà essere informato di conseguenza.*)

### *Riservatezza*

**Il colloquio è individuale:** si parla da soli con il funzionario e con l'interprete. Anche se altri suoi familiari devono essere ascoltati dalla Commissione, si entra a turno, ognuno separatamente. In questo modo, tutto quello che dice sarà ascoltato soltanto dalle persone che lavorano in questo ufficio e si occupano di asilo. Può entrare un medico o uno psicologo, se ha bisogno di supporto.

Ha anche diritto a farsi assistere da un **avvocato**, se lo ha.

Può stare tranquillo nel raccontare la sua storia: **tutti quelli che lavorano in questo Ufficio, compresi gli interpreti, sono obbligati a mantenere il segreto su ciò che ascoltano.** Nessuna informazione verrà condivisa con le autorità del Suo Paese, i suoi familiari o il centro che la ospita, senza il suo consenso.

### *Dovere di cooperazione del funzionario istruttore*

Quando chiede protezione, la Sua storia viene ascoltata con attenzione. È **mio dovere raccogliere tutte le informazioni** che condividerà, cercare di capire bene quali rischi corre se torna nel Suo Paese, anche facendo delle domande e chiedendole se ha dei documenti da farmi vedere che riguardano la Sua storia. Tutta la Commissione, inoltre, ha il dovere di **aggiornarsi sulla situazione del Suo Paese di origine**, per comprendere meglio i potenziali rischi che si possono correre lì.

### *Dovere di cooperazione del richiedente*

Allo stesso tempo, lei deve **compiere il massimo sforzo per spiegare** alla Commissione perché ha bisogno di protezione. Questo vuol dire che deve provare a raccontarmi nel modo più completo possibile **tutto ciò che le è accaduto e/o tutto ciò che potrebbe succederle** se tornasse nel Suo Paese. È anche importante che, se ci sono **documenti** che possono aiutare a capire la sua storia, li consegni alla Commissione. Tutte le informazioni che ricorda possono esserci utili a capire se ha bisogno di protezione. Quindi le chiedo di non trascurare nulla, perché anche un particolare può aiutarci a capire.

**Può comunicarmi se non ricorda qualcosa o non capisce una domanda.** Alcuni ricordi possono essere difficili e dolorosi.

**Se ha bisogno di fermarsi o riposarsi,** può chiederlo in qualsiasi momento.

*[da utilizzare per trasmettere le informazioni specifiche relative alla procedura di frontiera]*

### ***Quale procedura viene applicata al suo caso e quali caratteristiche ha?***

Come le è stato comunicato in Questura quando ha ricevuto l'invito per l'audizione di oggi, il Presidente della Commissione territoriale per ora ha stabilito che il suo caso venga esaminato in **procedura accelerata di frontiera**.

**In questo caso la procedura si svolge in un tempo più breve e in una zona di frontiera o transito.**

Tuttavia, **questa procedura più veloce non si applica a:**

- minori non accompagnati, cioè ragazzi con meno di 18 anni che si trovano in Italia senza genitori o adulti responsabili;
- donne;
- persone con esigenze particolari, cioè persone che hanno bisogno di maggiore attenzione nella procedura perché, per esempio, hanno problemi di salute fisica o mentale, hanno difficoltà che impediscono loro di svolgere determinate attività in autonomia, sono anziane, in una situazione familiare difficile - come quella dei genitori singoli - o sono state ingannate, e/o prese con la forza e/o costrette con minacce per fare cose contro la loro volontà, o hanno subito violenze, torture o maltrattamenti o sono persone che, per motivi religiosi/tradizionali/culturali o di altro tipo, hanno ricevuto un trattamento specifico relativo ad una parte intima del loro corpo (*mutilazioni genitali femminili*).

**Se lei pensa di trovarsi in una di queste condizioni, è molto importante che lo comunichi oggi**, così poi la Ct potrà valutare qual è la procedura più adatta alla sua situazione.

**In ogni caso la Commissione conduce sempre un esame completo** di tutti i possibili bisogni di protezione, e se ha bisogno di più tempo per valutarli, può modificare la procedura e continuare ad esaminare la sua domanda con la procedura ordinaria, che prevede tempi più lunghi per la decisione.

La Sua domanda sarà esaminata secondo la procedura **accelerata di frontiera perché:**

- **lei ha presentato domanda di protezione internazionale direttamente in frontiera o in una zona di transito e la sua domanda viene esaminata da una Commissione Territoriale di frontiera** [rif. per il funzionario: art. 28 bis, co. 1 e 2 e c. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008],

**e inoltre**

- **lei si trova nella seguente condizione**

*[scegliere ed illustrare solo l'ipotesi applicabile al caso di specie]*

- *è coinvolto/a in procedimenti penali per reati gravi ed è trattenuto/a oppure perché è stato condannato/a con sentenza definitiva per tali reati gravi (art. 28-bis, c. 1, lett. b);*

- *si trova in stato di **trattenimento** presso un hotspot o un centro per il rimpatrio, dai quali al momento non è autorizzato/a ad uscire liberamente (art. 28 bis, c. 2, let. a);*
- *ha presentato domanda **dopo aver provato ad entrare nel Paese cercando di sottrarsi ai controlli di frontiera** (art. 28-bis, c. 2, let. b);*
- *il Suo Paese di origine è considerato “**sicuro**” dall’Italia, cioè un Paese in cui, generalmente, non avvengono diffuse e gravi violazioni dei diritti umani e i cittadini non corrono specifici pericoli in caso di ritorno. Tuttavia, se lei crede che la Sua situazione personale sia diversa e che il ritorno nel Suo Paese sarebbe pericoloso, è molto importante che lo spieghi chiaramente durante l’audizione (art. 28-bis, c. 2, let. c);*
- *il Presidente della Commissione territoriale ha fatto un primo esame della Sua domanda (c3) e, ad oggi, ritiene che questa potrebbe, alla fine, risultare **manifestamente infondata** perché ....(fornire informazioni circa la ragione ex art. 28- bis, c. 2, lett. d). Questo non vuol dire che la Commissione ha già deciso. Siamo qui oggi proprio per darle la possibilità di spiegare la Sua storia e comprendere se ha bisogno di protezione;*
- *Quando ha analizzato la sua domanda (c3) il Presidente della Commissione ha ritenuto che lei abbia presentato la domanda **solo per evitare o ritardare un’espulsione, dopo essere stato trovato/a in Italia senza permesso** (art. 28-bis, c. 2, let. e). La Commissione, però, deve ancora adottare una decisione e la prenderà anche in base a ciò che potrà spiegarci oggi. Siamo qui oggi proprio per darle la possibilità di spiegare la Sua storia e comprendere se ha bisogno di protezione;*
- *lei è entrato o è rimasto in Italia irregolarmente e ha presentato domanda di protezione internazionale **oltre il termine di novanta giorni dal Suo ingresso in Italia** e, fino ad oggi, non ha spiegato il motivo di questo ritardo (art. 28-bis, c. 2, let. e-bis). È molto importante spiegare bene il motivo che non le ha consentito di fare la domanda prima, cioè entro i 90 giorni dal suo ingresso.*

**Se la Commissione applica questa procedura più veloce e alla fine deciderà di non accogliere la sua domanda di protezione, lei non avrà più il diritto di restare in Italia.**

**In ogni caso, con l’aiuto di un avvocato, potrà chiedere ad un giudice di rivedere la decisione (presentare ricorso) e di essere autorizzato a restare in Italia fino a quando il giudice deciderà.**

**Anche il tempo a sua disposizione per rivolgersi a un giudice sarà più breve: dovrà presentare ricorso entro 7 giorni dal momento in cui è informato della decisione della Commissione.**

**Se non ha risorse economiche per pagare l’avvocato può chiedere di accedere al “patrocinio a spese dello Stato”, vuol dire che sarà lo Stato a coprire le spese legali; potrà scegliere lei il legale in una lista di avvocati (fornire informazioni su dove reperire questa lista in base al contesto territoriale).**

**Questo non vuole dire che la decisione sulla sua domanda sarà sicuramente negativa. È una informazione generale, che le sto dando ora solo per spiegarle cosa vuole dire “procedura accelerata di frontiera”.**





# LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE PROCEDURE DI FRONTIERA

*Versione aggiornata a dicembre 2025*



In collaborazione con



---

Finito di stampare nel Febbraio 2026



